

Decreto del Consiglio federale concernente l'accreditamento dei giornalisti

del 2 novembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

1. La Cancelleria federale (CaF) abroga formalmente l'ordinanza del 30 novembre 2007 sull'accreditamento dei giornalisti (RS 170.61) con effetto dalla data del presente decreto¹.
2. Fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione:
 - a. gli accreditamenti e le tessere di accesso al Centro media di Palazzo federale (CMPF) già rilasciati mantengono la loro validità;
 - b. la CaF è autorizzata a trattare nuove domande di accreditamento o di rilascio di una tessera di accesso al CMPF (o il loro rinnovo); a tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
 1. i giornalisti possono chiedere:
 - un accreditamento, se esercitano l'attività giornalistica o di cronaca fotografica a titolo di professione principale – ossia con un grado di occupazione almeno del 60 per cento rispetto a un impiego a tempo pieno – ai fini dell'informazione da Palazzo federale su avvenimenti di politica interna,
 - una tessera di accesso, in tutti gli altri casi,
 2. le persone che esercitano un'attività di pubbliche relazioni o pubblicitaria non ricevono né un accreditamento né una tessera di accesso secondo il numero 1,
 3. gli accreditamenti e le tessere di accesso rilasciati secondo le disposizioni di cui al numero 1 sono equiparati a quelli di cui alla lettera a.

2 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RU 2011 5579

